

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

CONTRATTO DI SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE

SCOLASTICA PER IL PERIODO A.S. 2017/2018 – 2019/2020 -----

REP. 109 -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre, presso la residenza del Comune, avanti a me Dott.ssa Ornella Rossi, Segretario Generale del Comune, iscritta all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 8585, autorizzata a rogare gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: -----

Arch. Silvia Parigi, domiciliata per la carica presso la sede comunale, quale Responsabile del Servizio Associato dei Servizi Scolastici e Culturali del COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI con sede in Piazza del Municipio 1/R codice fiscale e Partita IVA 00284440518, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 13/03/2017, di seguito anche denominato "Comune"; -----

il sig. RICCARDO PANICHI nato a San Giovanni V.no (AR), il 03/03/1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Unico della SOCIETÀ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A., con sede in TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR), Via 6° Strada di Poggilupi n. 353, P.IVA/CF n.01288290511, a ciò autorizzato dal vigente Statuto della Società,

di seguito anche denominato " CPS" o "Affidatario", -----

----- insieme congiuntamente anche definiti "le parti" -----

Detti componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui

capacità ed identità personale e rappresentanza, io Ufficiale rogante mi sono

accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per

stipulare il presente contratto, consensualmente convenendo e stabilendo

quanto segue: -----

----- **PREMESSO CHE** -----

- CPS costituisce società avente ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di

attività aventi diretta attinenza con l'attività istituzionale degli enti pubblici

soci, oggi riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avendo,

quale oggetto sociale, tra gli altri, la produzione di servizi di interesse

generale e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti

pubblici partecipanti; -----

- in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) dello Statuto di CPS prevede che

la stessa possa essere affidataria di attività connesse alla organizzazione e

gestione del servizio di mensa scolastica; -----

- il Comune è socio di CPS, sulla quale esercita controllo analogo congiunto

con gli altri Comuni soci; -----

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2017, il Comune ha

disposto di affidare alla CPS le attività afferenti il servizio di refezione

scolastica, inteso come preparazione e somministrazione dei pasti per le

scuole, al fine di sperimentare una gestione più vantaggiosa del predetto

	servizio, tale da consentire livelli più elevati di efficacia e di economicità; ----	
	- con Delibera C.C. n. 27 del 12/06/2017 è stato approvato il presente schema	
	di contratto; -----	
	- con Determina n. 6 del 03/04/2017, CPS ha approvato il presente contratto	
	quale modello di gestione delle attività affidate dai Comuni soci in	
	riferimento al servizio di refezione scolastica e similari, alle condizioni,	
	termini e modalità risultanti dal presente contratto; -----	
	- l’Affidatario ha stipulato polizza assicurativa n. 00430.07.45535018 con	
	compagnia Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazione S.A. contro i rischi	
	RCT – RCO con massimale pari a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);	
	- ai sensi dell’art. 91, comma 1 del DLGS 159 del 06/09/2011, il Comune	
	richiederà all’Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo le “Informazioni del	
	Prefetto” ed ai sensi dell’art. 92, comma 3 dello stesso D. Lgs. 159/2011	
	questa Amministrazione intende procedere d’urgenza alla stipula del presente	
	contratto in attesa delle informazioni prefettizie; -----	
	Si conviene e si stipula quanto segue: -----	
	Art. 1. – Premesse -----	
	1.1. Le premesse costituiscono parti integranti ed essenziali del presente	
	contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed	
	irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti	
	con il presente contratto. -----	
	Art. 2 – Finalità -----	
	2.1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l’Affidatario con	
	riferimento alle funzioni e agli obblighi definiti ai successivi artt. 3 e 4. -----	

Art. 3 - Oggetto del contratto -----

3.1. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del Comune, del servizio di refezione scolastica, consistente nelle seguenti prestazioni , che l'Affidatario si obbliga ad eseguire: -----

a) acquisto delle derrate alimentari, con osservanza di adeguati livelli qualitativi; -----

b) preparazione dei pasti in tutte le sue fasi nel rispetto delle tabelle dietetiche, regolarmente autorizzate dalla Autorità Sanitaria Locale; -----

c) stoccaggio e conservazione delle derrate; -----

d) fornitura di pasti in variante per diete dietro presentazione di certificato medico in caso di intolleranza o per motivi di religione; -----

e) trasporto dei pasti tramite personale proprio o terzi entro 30 minuti dall'ultimazione delle operazioni di produzione e confezionamento. Il ricevimento dei pasti deve avvenire almeno 10-15 minuti prima dell'orario di somministrazione, per consentire l'apparecchiatura in anticipo; -----

f) preparazione dei refettori e apparecchiatura dei tavoli; -----

g) fornitura di quanto necessario per la consumazione di cibi e bevande, in particolare: condimenti, tovaglette, tovaglioli, monouso con caratteristiche e misure idonee alla tipologia di utenza alla quale sono destinati, accessori per la distribuzione, stoviglie, piatti, posate, bicchieri di tipo tradizionale o comunque riutilizzabili e lavabili con macchine lavastoviglie di tipo industriale e quant'altro necessario; -----

h) sporzionatura e/o distribuzione dei pasti presso i refettori tramite personale proprio o di terzi. A tale proposito l'Affidatario si impegna a garantire la

	massima stabilità possibile del personale, che dovrà sempre essere adeguatamente formato e in numero congruo per il buon andamento del servizio; -----	
	i) sgombero e pulizia dei locali di consumo dei pasti, della cucina, delle pertinenze e dei locali funzionalmente annessi, di sporzionamento, di lavaggio, spogliatoi e servizi ad uso del personale addetto al servizio di refezione; -----	
	j) lavaggio delle stoviglie e di tutti i materiali utilizzati; -----	
	k) rifornimento accessori e condimenti per pasto successivo; -----	
	l) ritiro delle stoviglie e posateria e comunque di tutto quanto sia servito alla consumazione del pasto; -----	
	m) raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti. -----	
	3.2. Contestualmente, sono affidate all’Affidatario le correlate attività tecniche e giuridiche e le funzioni di stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 11. -----	
	3.3. Il Comune concede in comodato d’uso gratuito le apparecchiature attualmente presenti nei punti di distribuzione/sporzionamento come da inventario da farsi in separata sede. -----	
	3.4. L’Affidatario si impegna ad utilizzare con diligenza tali apparecchiature e a provvedere alla loro manutenzione senza oneri per il Comune. I costi per i lavori di manutenzione straordinaria e per l’adeguamento a nuove normative di strutture edilizie e di impianti di proprietà del Comune, sono a carico del Comune. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione delle	

	<p>attrezzature. Rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti edilizie ed impiantistiche deteriorate per vetustà in modo da mantenere gli impianti nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. -----</p>	
	<p>3.5. L'Affidatario provvederà altresì alla sostituzione di eventuali apparecchiature danneggiate e/o non più utilizzabili ai fini del corretto funzionamento dei punti di distribuzione. Alla scadenza del presente contratto, i beni mobili, manufatti e impianti strumentali alla gestione del servizio realizzati o acquistati dall'affidatario con onere a proprio carico, saranno da questi ceduti al Comune dietro corresponsione del valore residuo da ammortizzare del bene, qualora sia stato preventivamente autorizzato l'acquisto da parte del Comune. -----</p>	
	<p>Art. 4. – Funzioni del Comune -----</p>	
	<p>4.1. Permangono in capo al Comune tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione delle risorse economico-finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi, l'esercizio di poteri autoritativi, e comunque ogni attività che comporti rapporto con l'utenza, nonché i seguenti processi gestionali, stante la loro attinenza alle funzioni istituzionali dell'ente locale, di seguito elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva: -----</p>	
	<p>a) definizione e pianificazione del servizio mensa (sporzionatura, turni di refezione, ecc.); -----</p>	
	<p>b) individuazione dei criteri di ammissione degli utenti al servizio di refezione scolastica; -----</p>	

	c) determinazione delle tariffe per la consumazione dei pasti; -----	
	d) riscossione delle tariffe, accertamento dei pagamenti effettuati e delle insolvenze, con procedure conseguenti; -----	
	e) formulazione e revisione delle tabelle dietetiche e dei menù su proposta dell’Affidatario, verifiche periodiche e gestione diete; -----	
	f) approvazione, da parte del Comune, del manuale HACCP e successive variazioni, predisposto dall’Affidatario; -----	
	g) approvazione, da parte del Comune, del piano di emergenza predisposto dall’Affidatario per sopperire a improvvise situazioni di temporanea impossibilità di fornitura pasti; -----	
	h) gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche; -----	
	i) effettuazione di controlli nello svolgimento del servizio, avvalendosi di personale competente, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio. -----	
	4.2. Restano a carico del Comune i costi per utenze elettriche, gas metano e di consumo di acqua potabile. -----	
	Art. 5 - Obblighi dell’Affidatario e del Comune -----	
	5.1. CPS è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto. -----	
	5.2. CPS si impegna a mantenere in efficienza, per la durata dell’affidamento, tutti gli impianti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia. -----	
	5.3. CPS si obbliga ad assicurare – e a far assicurare da parte di eventuali ditte affidatarie di proprie commesse – l’osservanza delle norme di carattere	

	previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori addetti alla gestione del servizio, il rispetto e l'applicazione dei contratti collettivi di categoria e ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. -----	
	5.4. L'Affidatario è obbligato al rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa ed al controllo dell'ottemperanza alla medesima normativa da parte delle imprese fornitrici. -----	
	5.5. Compete altresì all'Affidatario: -----	
	la predisposizione del sistema di controllo HACCP, in relazione a tutta la filiera; -----	
	favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune anche attraverso organismi appositamente costituiti; -----	
	stabilire in accordo con l'Amministrazione comunale la procedura di trasmissione degli ordinativi al centro cottura; -----	
	definire un piano di emergenza nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile temporaneamente la fornitura dei pasti; -----	
	la responsabilità del trattamento dei dati forniti dal Comune in merito agli utenti secondo il vigente Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/03) e la nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali; -----	
	il rispetto della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e smi. -----	
	5.6. Il Comune si obbliga ad assicurare all'Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione delle funzioni affidate con il presente contratto. -----	
	Art. 6 – Fornitura dei pasti -----	

	<p>6.1. L’Affidatario assicura la fornitura dei pasti agli alunni, agli insegnanti ed al personale ausiliario degli istituti scolastici del Comune di Castiglion Fibocchi secondo le indicazioni ricevute dal Comune. I pasti potranno essere somministrati alle stesse tariffe anche per esigenze educative ulteriori e speciali, dietro richiesta del Comune, purché consumate/fornite nelle stesse modalità di sporzionamento/trasporto. -----</p>	
	<p>Art. 7 – Ulteriori obblighi dell’Affidatario -----</p>	
	<p>7.1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere agli utenti, al personale docente e non docente, durante l’esecuzione delle attività affidate a CPS. -----</p>	
	<p>7.2. L’Affidatario assumerà a proprio carico l’onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione alla esecuzione del presente contratto. -----</p>	
	<p>Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto -----</p>	
	<p>8.1. Il presente contratto decorre dal mese di settembre 2017 al mese di agosto 2020. -----</p>	
	<p>8.2. L’Affidatario prende espressamente atto che le attività affidate sono connesse all’espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si impegna a garantire il rispetto dei seguenti principi: uguaglianza, imparzialità, continuità, chiarezza e trasparenza, efficienza ed efficacia. -----</p>	
	<p>Art. 9 - Rapporti economici -----</p>	
	<p>9.1. Il Comune, corrisponderà all’Affidatario un importo per ciascun pasto,</p>	

	<p>onnicomprensivo di tutte le attività e forniture da contratto, di € 5,70, oltre iva di legge - fornitura stimata giornaliera complessiva: 30 pasti – per un controvalore stimato complessivo, per tutta la durata dell'affidamento di cui al precedente articolo 8, di euro 73.530,00 oltre iva di legge. -----</p>	
	<p>9.2. A decorrere dal secondo anno l'importo di cui al precedente comma, sarà oggetto di rivalutazione in funzione dell'ultimo indice ISTAT disponibile, considerando la rivalutazione a partire da settembre dell'anno precedente. ----</p>	
	<p>L'indice da considerare sarà quello dei prezzi al consumo FOI pubblicato dall'ISTAT. -----</p>	
	<p>9.3. L'Affidatario dovrà presentare fattura mensile sulla base dei pasti erogati nel mese precedente. Le fatture saranno liquidate dal Comune entro 60 gg. dalla data di emissione. Il pagamento delle fatture avrà luogo, fatto salvo il disposto del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40. -----</p>	
	<p>Art. 10 - Divieto di cessione -----</p>	
	<p>10.1. E' fatto divieto all'Affidatario cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto. -----</p>	
	<p>10.2. Non configurano cessione del contratto le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo. -----</p>	
	<p>Art. 11 – Funzioni di stazione appaltante -----</p>	
	<p>11.1. Ai fini dell'attuazione di quanto riportato all'art.3.2, per consentire all'Affidatario di gestire al meglio le attività oggetto del presente contratto, si prevede espressamente la possibilità, da parte dello stesso, di affidare a terzi parti o segmenti del servizio affidato. -----</p>	
	<p>11.2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma tale assegnazione</p>	
	<p>10</p>	

dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 1 lett. d) del vigente Statuto della società Pluriservizi spa. -----

11.3 Le parti si danno reciprocamente atto che la società Pluriservizi spa è qualificabile come “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto tale, riveste la natura di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuta all'applicazione delle disposizioni del codice stesso per l'acquisizione di beni e servizi. -----

11.4 Resta ferma la responsabilità diretta dell’Affidatario per tutte le prestazioni erogate anche avvalendosi di terzi. -----

Art. 12 - Risoluzione del contratto -----

12.1. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze da parte di CPS – debitamente documentate - rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero di gravi e ripetute violazioni – debitamente documentate - di disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle attività affidate, il Comune potrà risolvere unilateralmente il presente contratto. -----

12.2. La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere preceduta da apposita diffida ad adempiere, con l’intimazione a CPS di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato, comunque non inferiore a 30 giorni. -----

2.3. Il vano decorso del termine di cui sopra senza adeguate giustificazioni da parte di CPS, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. -----

Art. 13 – Personale -----

13.1. L’Affidatario sarà garante dell’idoneità del personale adibito allo svolgimento di tutte le attività affidate ai sensi del presente contratto e dell’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi, applicabili al contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità. -----

Art. 14 – Tracciabilità -----

14. 1. CPS è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto; qualora essa non vi provveda, il presente contratto si risolve di diritto. -----

14.2. L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte di CPS degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

Art. 15 - Comunicazioni -----

15.1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di lettera tramite P.E.C. o fax. A tal fine, le parti eleggono come domicilia contrattuali i seguenti indirizzi: -----

Comune PEC: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it -----

Comune recapiti: tel.: 057547484, fax: 057547516 -----

CPS: Società Centro Pluriservizi S.p.A. – 6^ Strada di Poggilupi n. 353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Fax 0559198389. -----

CPS PEC: centropluriservizispa@lamiappec.it -----

Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida. -----

	Art. 16 – Costi del contratto -----	
	16.1. Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell’Affidatario. -----	
	Art.17 - Clausola finale -----	
	17.1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente. -----	
	CPS assume l’obbligo di osservare le disposizioni del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con Delibera del Commissario n. 61 del 22/11/2013 per quanto applicabile, e a farle osservare ai propri collaboratori.. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto. -----	
	In ottemperanza all’art. 1 comma 2 del protocollo di intesa sottoscritto tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio e i Comuni della Provincia di Arezzo in data 31/10/2015, CPS si impegna ad osservare le norme del predetto protocollo. La sottoscrizione del presente contratto è soggetta all’immediata ed automatica risoluzione nel caso in cui le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula diano esito interdittivo. CPS si impegna ad inserire negli eventuali subcontratti le predette dichiarazioni di cui all’art. 1 comma 2; tali dichiarazioni devono essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate, a pena di risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. -----	
	Le parti dichiarano di non avere rapporti di coniugio o parentela tra loro, e che tra gli stessi non sono intercorsi rapporti di diritto privato nel biennio	

precedente la stipula del presente contratto. -----

Art. 18 – Controversie -----

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo. -----

Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti convenute e costituite come sopra espresso, ho rogato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce, alle parti, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario Ufficiale rogante. -----

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia si compone di numero 13 pagine intere e la quattordicesima fin qui, escluse le firme. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

Arch. Silvia Parigi _____

Dott. Riccardo Panichi _____

Dott.ssa Ornella Rossi _____